PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO Codice:

DETERMINAZIONE N. 4232 IN DATA 09-11-2005

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DD 3211/2005 alla ditta Altaeco S.p.A. per l'unità locale di Cerrione, fraz. Vergnasco, S.S. 143 n. 100 - Diffida ex art. 11 D.Lgs 59/05.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì;

Impresa: **Altaeco S.p.A.**Stabilimento di Cerrione (BI)

Sede Legale: Via Giovanni Pascoli, 4/6 – 20010Vittuone (MI)

Sede Operativa: fraz. Vergnasco, S.S. 143 n. 100 – 13882 Cerrione (BI)

Codice Impresa: 2575

Premesso che

Con Determinazione Dirigenziale n. 3211 del 16 agosto 2005 è stata rilasciata la Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 18.02.2005 n. 59, con validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione, integrante le seguenti autorizzazioni ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88:
- autorizzazione all'attività di gestione rifiuti non pericolosi in regime semplificato ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 22/97;
- autorizzazione allo scarico dei reflui assimilabili ai domestici ai sensi del D.Lgs.152/99.

Preso atto che

Nel dispositivo della succitata D.D. viene prescritto:

- al punto 4, "[...] che ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 59/95 le disposizioni relative alle autorizzazioni attualmente in essere in materia di inquinamento idrico si applicano fino a quando il gestore non avrà attuato quanto previsto nel Piano di Miglioramento";
- al punto 10 "[...] che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/99, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni";

• nell'All. E alla D.D. si indicano le prescrizioni riguardanti i tempi di attuazione relativi a scarichi e l'approvvigionamento idrico e precisamente:

la prescrizione n. 6 "L'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo decadrà in concomitanza del completamento degli interventi dal piano di adeguamento, ovvero dal 1 ottobre 2005";

la prescrizione n. 13 " lo scarico è autorizzato solo dopo trattamento secondo le modalità attuali descritte al punto 1 e con i limiti di cui al punto 2, fino al 30 settembre 2005 compreso; successivamente le modalità di trattamento dovranno corrispondere a quelle indicate nel piano di adeguamento presentato e con i limiti di emissione indicati al punto 2"

la prescrizione n. 17 "a far data dal 1 ottobre 2005 non sarà più consentito l'uso a scopo potabile delle acque prelevate dal pozzo , prelievo assentito con Assenso all'istanza della Ditta Altaeco S.p.A. per subingresso a concessione di derivazione acqua come da Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n° 2414 del 31-12-1997";

Visti

- la nota ns prot. 67545 del 10 ottobre 2005 con cui la società Altaeco ha richiesto la proroga al 28/02/2006 degli adempimenti previsti all'allegato E in considerazione di:
 - un generale ritardo dei lavori per la costruzione dell'anello idrico antincendio, cui sono connessi i lavori destinati alla realizzazione del nuovo impianto di trattamento e allontanamento dei reflui;
 - un mancato coordinamento con il gestore del servizio idrico integrato competente per territorio (S.I.I. di Vercelli), per cui questo non ha ancora provveduto ai necessari lavori di posa delle reti necessarie al collegamento del sito IPPC alle reti fognarie ed acquedottistiche;
 - la nota S.I.I. s.p.a. n 6669 del 18 ottobre 2005, protocollata con ns n. 69598 del 19 ottobre 2005, con cui la stessa S.I.I. s.p.a. richiede l'autorizzazione all'Amministrazione Provinciale per l'attraversamento della S.P. 143 al km 22+900 per l'allacciamento all'acquedotto comunale necessario a fornire il servizio alla società Altaeco SpA;

Ritenuto che

- sia oggettivamente verificabile che la ditta Altaeco non abbia attuato il collegamento alla rete acquedottistica nei tempi prescritti per fattori esterni non riconducibili a mancanze della Ditta e non prevedibili dalla stessa, a prescindere dai tempi di presentazione della richiesta di proroga;
- viceversa non sia possibile, con gli elementi trasmessi all'Amministrazione Provinciale, riscontrare un'analoga indipendenza dalle possibilità d'azione della Altaeco il mancato rispetto delle tempistiche prescritte all'allegato E per la ristrutturazione dell'impianto di trattamento e conferimento dei reflui;
- che comunque la Ditta stessa si trovi attualmente in condizioni di gestione diverse da quelle previste dalla A.I.A.;

Visti

gli art. 11 e 16 Dlgs 59/05, che indicano le modalità di diffida e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto delle prescrizioni ;

Ritenuto

Necessario diffidare la Altaeco S.p.A. ex art 11 Dlgs. 59/05 per il mancato rispetto delle prescrizioni assegnate secondo quanto indicato nell'allegato E della 3211 del 16 agosto 2005 ai punti:

Vista la Legge 447/95.

Visto il DPR 203/88.

Visto il D.M. 44/04.

Visto il D. Lgs 5-02-1997 n. 22 e ss. mm. ii.

Visto il D.M. 5/02/1998.

Visto il D.Lgs. 152/99 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

- 1. di diffidare la Altaeco S.p.A. con sede Legale in Via Giovanni Pascoli, 4/6 20010 Vittuone (MI),quale Gestore del Sito IPPC di fraz. Vergnasco, S.S. 143 n. 100 13882 Cerrione (BI) a:
 - 1.a. Realizzare il nuovo impianto di trattamento e scarico delle acque reflue dovrà avvenire entro il 1 marzo 2006:
 - 1.b. allacciarsi al servizio di pubblico acquedotto entro il 1 marzo 2006;
 - 1.c. dovrà essere sospeso l'uso potabile delle acque emunte dal pozzo di cui l'Altaeco è titolare non appena sarà effettuato tale allacciamento, salvo altre prescrizioni ostative da parte delle competenti Autorità sanitarie;
- 2. Di ribadire che l'Impresa, prima di dare attuazione al Piano di Miglioramento in materia di inquinamento idrico, dovrà trasmettere comunicazione ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D. Lgs. 59/05.
- 3. Di disporre la notifica del presente atto presso la sede legale del diffidato;
- 4. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

- 5. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Cerrione, all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, ai Servizi Acque Acque Reflue, Rifiuti e Qualità dell'Aria di questa Amministrazione;
- 6. di trasmettere copia presente atto all'Ufficio Deposito Progetti IPPC affinché provveda a quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì	IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA (Dott. Giorgio Saracco)
Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorn Biella, lì	ii consecutivi dalal
II Funzionario Responsabile	II Segretario Generale